

**Service level agreement  
esame medico (SLA esame medico)  
concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza  
della Confederazione**

---

# **SLA esame medico**

## **1 Oggetto**

Il presente SLA esame medico (SLA esame medico) è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007. Esso disciplina:

- a. le prestazioni fornite da PUBBLICA a favore del datore di lavoro nel settore dell'esame medico;
- b. le spese che devono essere pagate dal datore di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro derivanti dalla procedura di esame medico.

## **2 Esami medici**

Per i nuovi assicurati e per gli assicurati che ricevono un aumento permanente di almeno 40 000 franchi dello stipendio annuo, e presentano una somma di rischio di oltre un milione di franchi, PUBBLICA dispone un esame medico in virtù dell'articolo 15 del regolamento di previdenza per gli impiegati e beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).

## **3 Prestazioni di PUBBLICA**

### **3.1 Amministrazione dell'assicurazione**

- a. Determinazione della somma di rischio secondo il numero 2;
- b. elaborazione dei dati personali degli assicurati;
- c. controllo del questionario;
- d. gestione separata dei dossier concernenti l'esame medico;
- e. calcolo degli indicatori di rischio;
- f. gestione delle riserve individuali per motivi di salute;
- g. gestione della corrispondenza (assicurati, medici, medici di fiducia e datori di lavoro);
- h. gestione dei processi legati all'esame medico;
- i. sviluppo e ottimizzazione del procedimento su incarico del datore di lavoro.

### **3.2 Prestazioni d'informazione**

- a. Allestimento di opuscoli e promemoria sul tema dell'esame medico;
- b. formazione in funzione dei bisogni del personale risorse umane nel settore dell'esame medico presso il datore di lavoro.

## **4 Obblighi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro si impegna a:

- a. informare i nuovi assicurati o i nuovi impiegati della possibilità e delle condizioni alle quali può essere disposto un esame medico e posta una riserva per motivi di salute da parte di PUBBLICA;
- b. informare il personale risorse umane sullo svolgimento e lo scopo dell'esame medico.

## **5 Protezione dei dati**

PUBLICA garantisce l'osservanza delle disposizioni determinanti dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> concernente il trattamento dei dati personali nell'Amministrazione federale. Si assicura inoltre che unicamente i collaboratori direttamente incaricati di effettuare l'esame medico abbiano accesso a informazioni sensibili.

Il datore di lavoro non riceve alcuna informazione sensibile sullo stato di salute dei collaboratori.

## **6 Spese**

Le prestazioni effettuate dai collaboratori di PUBBLICA per gli esami medici sono rimborsate al massimo alle aliquote per le prestazioni speciali stabilite nel numero 6.2 dello SLA prestazioni.

Le spese fatturate dal medico di fiducia sono rimborsate separatamente.

Le spese per gli esami medici sono ripartite tra i datori di lavoro in modo corrispondente al numero degli esami medici effettuati da ciascuno di essi.

Le spese legate all'esame medico sono inserite in una posizione di spesa separata e iscritte in modo trasparente.

## **7 Conteggio delle prestazioni**

### **7.1 Fatturazione**

Le spese per gli esami medici sono fatturate annualmente ai datori di lavoro. Il 30 novembre è emessa una fattura d'acconto basata su una stima ricavata dalla posizione di spesa dell'«esame medico» e da una chiave di riparto. Il 31 marzo dell'anno successivo è effettuato il conteggio definitivo.

<sup>1</sup> RS 172.220.111.4

## **7.2 Termini di pagamento**

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Per i pagamenti in ritardo è riscosso un interesse di mora del 5 per cento. Se i termini di pagamento non sono rispettati, il debitore è costituito in mora.

## **8 Entrata in vigore**

Lo SLA esame medico entra in vigore contemporaneamente al contratto di affiliazione.

Modifiche dello SLA esame medico costituiscono modifiche del contratto di affiliazione. Per la loro validità necessitano del consenso delle parti contraenti del contratto di affiliazione e dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione.